



federfarma

**federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 20 gennaio 2021

Uff.-Prot.n° UL/BF/964/35/F7/PE

Oggetto: DM 30 dicembre 2020

“Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19.”

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Segretario generale del Ministero della salute ha adottato il decreto 30 dicembre 2020 recante “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19.”

Si informa che nella [Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2021](#) è stato pubblicato il Decreto ministeriale 30 dicembre 2020, adottato dal Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Segretario generale del Ministero della salute, recante *“Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19.”*

Tale decreto - intendendo semplificare e agevolare l'accesso al farmaco da parte del cittadino di tutti i farmaci non a carico del SSN - introduce l'importante novità della dematerializzazione della c.d. “ricetta bianca” e disciplina le modalità di trasmissione del promemoria dematerializzato dal paziente alla farmacia.

Come è noto, l'emergenza sanitaria in atto ha accelerato in modo considerevole il processo di digitalizzazione della dispensazione del farmaco, agevolando l'approvazione di provvedimenti che facilitino i cittadini nell'accesso al servizio farmaceutico. Tuttavia, la repentina approvazione di tali provvedimenti ha comportato e potrebbe comportare anche alcune criticità che Federfarma intende affrontare mediante le dovute interlocuzioni con il Ministero della Salute, la Ragioneria Generale dello stato e la Sogei, al fine di contribuire a governare il processo a tutela del ruolo delle farmacie

**Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)**





italiane. A tale scopo Federfarma, ha già trasmesso le dovute note alle istituzioni competenti, per contribuire a gestire la fase operativa e acquisire determinati chiarimenti (*cf. corrispondenza in allegato*).

Si precisa che il decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 30 gennaio 2021. Successivamente all'entrata in vigore, il nuovo sistema potrà essere utilizzato secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Amministrazioni competenti, anche sulla base dell'incontro richiesto da Federfarma.

1. DEMATERIALIZZAZIONE RICETTA PER PRESCRIZIONE DI FARMACI NON A CARICO DEL SSN (ART.2)

Il comma 1 prevede che **la dematerializzazione della ricetta per farmaci non a carico SSN avvenga tramite il sistema tessera sanitaria (SAC, anche mediante SAR) secondo le medesime modalità della ricetta SSN.** Il medico prescrittore, infatti, procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

Con riferimento all'inserimento del set minimo di dati da parte del medico prescrittore e, in particolare, all'indicazione delle informazioni necessarie per verificare la ripetibilità o meno dell'erogazione dei farmaci prescritti, si evidenzia che tali controlli e vincoli non potranno che essere stabiliti a monte dal SAC sulla base di una banca dati centralizzata che tenga conto del regime di fornitura dei farmaci secondo l'AIC di riferimento. In tal senso, infatti, il decreto prevede, al comma 4 dell'art. 2, che *“il SAC verifica le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento.”* Riguardo a tale aspetto si rende dunque necessaria l'interlocuzione che Federfarma ha richiesto con la corrispondenza in allegato.

L'utilizzo della ricetta dematerializzata per prescrizione di farmaci non a carico del SSN non è obbligatoria per i medici, i quali potranno continuare ad utilizzare la ricetta cartacea. Ciò in quanto non sussiste espressa disposizione (sia nel decreto in commento che in norma di legge di rango legislativo primario) che stabilisca l'obbligatoria sostituzione della ricetta bianca cartacea con quella elettronica, ma al contrario rimangono in vigore le disposizioni previste dal d.lgs. 219/2006.

In base al comma 2, **l'assistito – fermo restando l'ambito di dispensazione dei farmaci tramite la rete delle farmacie territoriali - in alternativa al promemoria cartaceo, al pari di quanto stabilito per la ricetta SSN, può richiedere di ricevere il promemoria tramite le modalità alternative elencate all'art.3-bis del dm 2 novembre 2011, e cioè:**

- portale del SAC www.sistemats.it, anche tramite SAR;
- FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;
- posta elettronica;
- SMS

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





Nella fase emergenziale l'assistito potrà ricevere la ricetta secondo i canali previsti dall'Ordinanza di protezione civile n. 651/2020; tale Ordinanza cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del periodo emergenziale.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che la ricetta bianca dem sarà univocamente individuabile dal Numero di Ricetta Bianca Elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore

Non vi è alcun cenno alla qualificazione del medico prescrittore, sicché **il provvedimento pare riguardare tutti i medici**, ivi compresi quelli che operano in ambito privatistico e **tutti i farmaci che possono essere prescritti con una ricetta ripetibile e non ripetibile**.

Il decreto non chiarisce le modalità per assolvere all'obbligo di conservazione in farmacia per 6 mesi della ricetta non ripetibile. Anche in tal caso si auspica che tale obbligo venga assolto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca dem chiusa sul SAC; tuttavia, nelle more dell'interlocuzione che verrà a stabilirsi con gli Uffici competenti, si suggerisce di assicurare comunque la conservazione delle ricette o in modalità elettronica o mediante la stampa cartacea.

E' ragionevole ritenere (ma anche questo aspetto sarà oggetto dell'interlocuzione di Federfarma con parte pubblica) che i profili di accesso al SAC-SAR siano per le farmacie e i medici gli stessi già previsti per le ricette DEM SSN, ossia con le integrazioni già incluse nei gestionali.

È appena il caso di ricordare che tale decreto non consente la vendita on line di farmaci con prescrizione che rimane vietata ai sensi della legislazione di settore, né consente operazioni di accaparramento di ricette comunque sempre vietate dal codice deontologico dei farmacisti.

Pertanto le farmacie mediante il proprio o altri siti internet e men che meno mediante le note piattaforme di marketplace non possono vendere a distanza farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica neppure sfruttando le agevolazioni derivanti dalla digitalizzazione della ricetta bianca.

Su tale ultimo aspetto Federfarma assicura fin d'ora che procederà a segnalare alle Autorità competenti eventuali abusi che dovessero palesarsi, anche sulla scorta delle segnalazioni che perverranno dalle articolazioni territoriali.

2. PROMEMORIA DELLA RICETTA ELETTRONICA. MODALITÀ A REGIME DELLA DISPONIBILITÀ ATTRAVERSO ALTRI CANALI, NELL'AMBITO DELLA DISPENSAZIONE DEI FARMACI DA PARTE DELLA RETE DELLE FARMACIE TERRITORIALI (ART. 3).

Il decreto 25 marzo 2020 (dematerializzazione del promemoria cartaceo) aveva individuato i canali utilizzabili al termine del periodo emergenziale che il medico potrà utilizzare per trasmettere il promemoria **dal medico al cittadino** (Art. 3-bis del D.M. 2.11.2011).

Con il decreto odierno viene introdotta un'importante novità in quanto è disciplinata la modalità di invio (o condivisione telematica) del promemoria (sia della ricetta SSN che di quella bianca) **dal SAC alla farmacia, tramite espressa scelta del cittadino.**

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





In base a tale decreto, durante il regime ordinario (fuori dalla fase emergenziale) gli unici due canali utilizzabili – oltre a quello del promemoria cartaceo – sono quelli dell'utilizzo del SAC o del FSE.

In particolare, **al termine della fase emergenziale (fissata ad oggi per il 30 aprile 2021), ferma restando la facoltà del cittadino di ricevere il promemoria cartaceo:**

a) **il medico**, non potrà più trasmettere gli estremi della ricetta (NRE e codice fiscale) ma solamente il promemoria (si veda art. 3 bis del decreto 2 novembre 2011 e art. 2, comma 2, DM 30 dicembre 2020) tramite i canali alternativi di cui all'art.3-bis del decreto 2 novembre 2011, che si ripetono:

- portale del SAC www.sistemats.it, anche tramite SAR;
- FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso da parte del cittadino ad alimentare il FSE;
- posta elettronica;
- SMS.

Dall'analisi della normativa si evince inoltre che al termine della fase emergenziale i medici non potranno più utilizzare le app per telefonia mobile che consentono lo scambio di messaggi e immagini.

b) **il cittadino** o chi per lui può recarsi in farmacia, esibendo il promemoria cartaceo o elettronico trasmesso dal medico, scaricato dal SAC, o dal FSE; in alternativa può trasmettere il promemoria in farmacia solamente tramite SAC, indicando la farmacia prescelta. Per accedere al SAC e condividere le ricette con la farmacia prescelta il cittadino può utilizzare lo SPID oppure, per accedere solamente alla singola ricetta, tre elementi (NRE; codice fiscale, data scadenza tessera sanitaria).

È quindi, solamente nelle disponibilità del cittadino e non di altri poter indicare nel SAC-SAR quale sia la farmacia di riferimento dalla quale ricevere i farmaci, scegliendo tra tutte le farmacie aperte al pubblico. Si ribadisce che le chiavi di accesso sono: per una singola ricetta: NRE + codice fiscale + scadenza TS; per tutte le ricette aperte: accesso con SPID o con CNS (carta attivata).

Il SAC-SAR dialoga con la farmacia per l'invio della richiesta del cittadino e la ricezione della conferma della farmacia, nonché per la trasmissione della conferma al cittadino. Il cittadino **provvede al ritiro presso la farmacia.** Non è prevista espressamente la consegna a domicilio, come viceversa auspicato per la fase emergenziale, come si dirà tra poco in relazione all'articolo 4 del decreto qui commentato.

Si ritiene pertanto che non sarà più possibile, nella fase post-emergenza per il medico trasmettere per email il promemoria o gli estremi della ricetta in farmacia anche se fosse stato delegato dal cittadino o se il cittadino abbia delegato la farmacia a ricevere le ricette dal medico.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





In riferimento a ciò, **il Garante della privacy**, nel parere reso al decreto in commento e rilasciato in data 12 novembre 2020 afferma quanto segue: *“Il Ministero dell’economia e delle finanze ha poi evidenziato la necessità che fosse soppresso, su richiesta dell’Ordine dei medici e dei farmacisti, l’art. 4, commi 5 e 6, della versione di schema di decreto su cui l’Autorità ha espresso il richiamato parere il 2 aprile u.s., relativa alla possibilità per l’interessato di delegare telefonicamente il medico prescrittore, al momento della compilazione della ricetta elettronica, all’invio del promemoria direttamente alla farmacia prescelta dallo stesso (cfr. anche le correlate modifiche alle Premesse)”*.

E’ appena il caso di segnalare che tali previsioni riferite alla fase post-emergenza, sembrano contenere idonei presidi di garanzia per la corretta dispensazione dei farmaci attraverso la rete delle farmacie territoriali.

3. PROMEMORIA DELLA RICETTA ELETTRONICA. MODALITÀ DI UTILIZZO PRESSO LE FARMACIE NELLA FASE EMERGENZIALE (ART. 4)

Durante la fase emergenziale – la cui scadenza è oggi fissata al 30 aprile 2021 - il medico continua a trasmettere gli estremi della ricetta o il promemoria secondo le modalità individuate dall’ordinanza di Protezione civile n. 651/2020.

Si ricorda che l’ordinanza di protezione civile individua solo i canali di trasmissione della ricetta tra medico e cittadino.

Il decreto qui commentato disciplina, invece, sempre per la fase emergenziale, anche le modalità di trasmissione della ricetta tra cittadino e farmacia, qui richiamate:

a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;

b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 651/2020;

c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.

Si ribadisce che tali modalità possono essere utilizzate solamente durante la fase emergenziale e che nella fase ordinaria il cittadino, se non si vuol recare di persona in farmacia esibendo il promemoria cartaceo o elettronico, può utilizzare solamente il SAC oppure il FSE.

Secondo il comma 4, la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di “presa in carico” nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dando l’informativa all’assistito per il ritiro presso la farmacia. **Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di regolazione dei farmaci.**

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





È interessante notare che in questa fase il decreto preveda esplicitamente la possibilità di consegna a domicilio, successivamente alla trasmissione degli estremi della ricetta secondo le modalità previste. Tale possibilità, come detto prima, non è prevista nell'ambito del "regime ordinario".

Facendo riserva di tornare ulteriormente sull'importante argomento, a seguito di ulteriori chiarimenti ministeriali e indicazioni di modalità operative da parte del Sistema Tessera Sanitaria, si porgono cordiali.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegati n. 2

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)

